



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Ufficio Legislativo

SENATO
10^a Commissione

AUDIZIONE OICE

Disegno di legge AS 2085
"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Roma, 18 novembre 2015

NOTA

Oggetto: Articolo 46 del ddl concorrenza AS 2085 - Norma di interpretazione autentica sulla legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria in ambito privato

1. *La condivisibile finalità della norma e L'ambito di applicazione soggettivo (la differenza fra società di ingegneria e società tra professionisti)*

L'OICE, l'Associazione aderente a Confindustria che rappresenta il settore delle società di ingegneria e architettura italiane, **esprime particolare apprezzamento per il contenuto dell'articolo 46** approvato alla Camera e oggetto di esame in questa sede e **chiede quindi che ne sia confermata l'equilibrata formulazione.**

La norma raggiunge infatti con efficacia **due obiettivi fondamentali:**

- risolvere, con una interpretazione autentica della L. 266/97, ogni possibile e strumentale dubbio sulla **legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati;**
- introdurre alcuni **obblighi a tutela della clientela privata**, peraltro già operativi in ambito pubblico da più di venti anni.

Prima di entrare nel merito delle considerazioni sulla norma in esame, è opportuno chiarire l'ambito soggettivo della disposizione e, quindi, delineare la **nozione di società di ingegneria, spesso confusa, più o meno deliberatamente, con quello delle società tra professionisti.**

Le società di ingegneria sono strutture imprenditoriali delle più svariate dimensioni, che spesso fanno parte di importanti gruppi industriali italiani e stranieri e **svolgono complessi e articolati servizi di ingegneria integrata, con logiche del tutto estranee alla pura e semplice attività professionale.**

Le Società di ingegneria affrontano una concorrenza strutturata e agguerrita a livello internazionale, con riflessi sul mercato domestico, e sono usualmente organizzate in forma di società di capitali per il livello di investimenti e la massa critica richiesti dal mercato.

In particolare sono **217 le società di ingegneria costituite nella forma di spa** e una buona parte di esse sono **quotate in Borsa in Italia, direttamente o indirettamente in quanto facenti parte di holding a loro volta quotate.** Inoltre diverse società di ingegneria operano in Italia come *branch* di grandi gruppi e multinazionali esteri, a loro volta quotati sulle Borse estere.

Le società di ingegneria svolgono frequentemente, sebbene non esclusivamente, attività complesse di progettazione, acquisto e costruzione (c. d. EPC - *Engineering, Procurement and Construction*) di opere infrastrutturali e di impianti industriali in siti anche complessi per condizioni geografiche, morfologiche e atmosferiche, su terraferma e in alto mare (c. d. onshore e offshore); per queste

società la dottrina e la giurisprudenza della Cassazione che le legittimò nel 1986, enucleò la nozione di società di **engineering and contracting** (o *commercial engineering*).

A fianco di questa società si sono poi sviluppate, soprattutto dopo l'approvazione della Legge Merloni del '94, le società di **engineering and consulting**, all'interno delle quali alcune svolgono esclusivamente attività professionale e altre svolgono attività di consulenza non riservate ai professionisti iscritti all'albo (es. monitoraggi ambientali, consulenze, studi, verifiche, project management, ecc.).

Efficacemente la Cassazione, già nel 1989, ben delineò la natura della società di ingegneria: (Cass. Civ. n. 1405/89): *“le società di engineering - nei cui confronti non opera il divieto di esercizio societario di attività professionali sancito dall'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939 - offrono un prodotto diverso e più complesso dell'opus fornito dai singoli professionisti, quali consulenza commerciale, cessione di tecnologia, assistenza necessaria all'organizzazione di iniziative imprenditoriali, e così prestazioni di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette, che per contro sono esplicate con riguardo ad attività caratterizzate da intuitus personae e da responsabilità individuale del professionista”*.

Appare evidente che **le società di ingegneria sono cosa ben diversa dalle società tra professionisti (stp)**, il modello societario introdotto per tutte le altre professioni con la Legge n. 183 del 2011, esistente nel settore dell'ingegneria e architettura dal 1994 nella forma della società di persone o cooperativa. Infatti le STP (**modello che in questi quattro anni non è mai decollato nel settore dell'ingegneria e architettura, appunto perché già esistente dal '94**) sono costituite da soli professionisti per svolgere soltanto attività professionali con un apporto di soci non professionisti limitato a 1/3 del capitale, mentre una società di ingegneria - come detto - può essere posseduta da un'altra società o da un gruppo industriale ed opera con logiche del tutto diverse, di tipo imprenditoriale e industriale non assimilabili a quelle delle STP che altro non sono che piccoli studi professionali vestiti da società.

Le società di ingegneria occupano migliaia di professionisti impiegati per lo svolgimento di attività professionali protette, che devono essere nominativamente indicati e sono personalmente responsabili per le attività professionali protette, quando previste in contratto; tali professionisti (di cui moltissimi giovani, rappresentando infatti la società di ingegneria lo sbocco naturale di chi si affaccia sul mercato) in virtù dell'iscrizione all'albo, sono **soggetti al controllo deontologico** dell'ordine di appartenenza.

Le società di ingegneria sono iscritte dal 2000 al Casellario dell'A.N.A.C. - se intendono operare con committenti pubblici - e sono obbligate a nominare un **direttore tecnico** con almeno 10 di esperienza, ad **indicare in offerta i professionisti responsabili di progetto**, a stipulare **polizza RC all risks** e specifiche per singoli progetti, nonché a **versare a Inarcassa il 4% del valore del loro fatturato** a titolo di contribuzione oggettiva.

Sono **6100 le società di ingegneria** che negli anni si sono **iscritte a Inarcassa** (e versano alla Cassa di previdenza circa 60 milioni l'anno); sono invece **4300** le società che si sono iscritte dal 2000 al 2015 all'A.N.A.C.

Ciò premesso vediamo di analizzare i due aspetti chiariti dalla norma.

2. *L'interpretazione autentica sulla validità dei contratti privati delle società di ingegneria*

Per quel che riguarda il primo punto dell'articolo 46 (chiarimento sulla legittimità dei contratti privati delle società di ingegneria), il Governo, con la presentazione della disposizione nel ddl originario, si è preso carico della necessità di introdurre elementi di certezza definitiva sulla questione della **legittimità dei contratti delle società di ingegneria nell'ambito privato**, settore all'interno del quale tali società operano da sempre (in allegato qualche esempio fra i centinaia che potrebbero essere portati).

La necessità di tale intervento di interpretazione autentica scaturiva da una peraltro isolata - ma fortemente strumentalizzata - sentenza (**Tribunale di Torino del 17 dicembre 2013**) che aveva messo in dubbio la valenza di tali contratti sul presupposto che dall'approvazione della Legge Bersani (266/97) in poi, in assenza del regolamento attuativo sulle società tra professionisti, non si potesse ritenere superato il divieto di svolgimento dell'attività professionale in forma di impresa (articolo 2 della legge 1815/39).

In realtà, **a prescindere da ogni altra considerazione sulla non equiparabilità delle società tra professionisti alle società di ingegneria, la sentenza torinese aveva omesso di considerare che sia la Cassazione** (n. 10872/99, 10860/2003, n. 24912/2008), **sia il Consiglio di Stato** (30.8.2002 n. 4383, 4.9.2002 n. 4433, 9.3.1998 n. 35) avevano già pacificamente affermato che la legge 266/97 aveva abrogato l'articolo 2 della legge 1815/39.

Per quanto riguarda poi specificamente la **validità dei contratti delle società di ingegneria con committenti privati**, la **Corte di appello di Roma**, a più riprese (sentenze n. 2575 e 2576/07, n. 594/06), affermò che **quanto meno dal 1998** *“le società di ingegneria possono effettuare attività di progettazione, direzione lavori ed accessori, pacificamente anche per lavori privati”*.

Come se ciò non bastasse, **la recentissima sentenza del Tribunale di Bologna del 7 agosto 2015, in riferimento ad un contratto di progettazione e di direzione lavori** di un nuovo immobile stipulato da una società di ingegneria costituita come s.r.l, ha affermato testualmente: *“si aderisce all'orientamento della giurisprudenza della Corte di appello di Roma (2575/07, 2586/07, 594/06) secondo cui il divieto di esercitare attività libero professionale in forma societaria è stato abrogato dalla legge 266/1997, e l'articolo 17 comma 6 della legge 109/94 detta una definizione*

delle società che possono effettuare attività di progettazione, direzione lavori ed accessori applicabile anche ai lavori privati”.

Ed è proprio questo il chiarimento sotteso alla prima parte dell'**articolo 46 che correttamente chiude una vicenda giurisprudenziale** che, seppure limitata e isolata, avrebbe potuto **mettere a rischio contratti** stipulati ed eseguiti o in essere, nonché creare **problemi anche sul fronte occupazionale**, considerato che l'ingegneria organizzata rappresenta infatti il primo approdo naturale di un giovane professionista e molte società di ingegneria, di media e grande dimensione, spesso mettono in campo accordi con le università al fine di attivare percorsi formativi, tirocini e *stages* con neolaureati che vengono poi ad essere inseriti nelle società.

Così come già rappresentato in audizione presso le competenti commissioni della Camera, **l'OICE sostiene che la questione sollevata a Torino non avrebbe dovuto porsi** in quanto già risolta dal legislatore che legittimò le società di ingegneria nel 1994, superando espressamente il divieto di cui alla legge fascista n. 1815/39.

Dal punto di vista normativo, infatti, **attraverso l'articolo 17 della legge Merloni (l. 109/94 e s.m. e i.) il legislatore riuscì a superare il divieto della legge del 1939**, permettendo a ingegneri e architetti, ma anche a gruppi industriali, di costituire società di ingegneria nelle forme della **società di capitali o della società cooperativa. Il riconoscimento**, inizialmente limitato sia nell'ambito applicativo (*“ai fini della presente legge”*, sui lavori pubblici), sia nell'ambito soggettivo (con il divieto di produzione di beni si penalizzarono proprio le società di *engineering and contracting* che le sentenze della Cassazione avevano sdoganato già negli anni '80), **divenne pieno** con la legge n. 216/95 (Merloni-bis) che eliminò il divieto di produzione di beni e **con la legge n. 415/98 (“Merloni-ter”)** che soppresse l'inciso *“ai fini della presente legge”* consentendo così, espressamente, al di là della giurisprudenza del 1986, la costituzione di società di ingegneria **anche nel settore privato, cioè a 360 gradi.**

La disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 e nel dpr 207/2010 è confermato essere l'unica disciplina applicabile alle società che operano nel settore dell'ingegneria e dell'architettura anche dalla **legge 183/2011** (che, come accennato, ha introdotto per le altre professioni il modello della società tra professionisti): **l'articolo 10, comma 9** della citata legge del 2011 **fa infatti salvi** (oltre alle associazioni professionali) **i “diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”**, cioè proprio le società di ingegneria, modello societario delineato da 20 anni per lo svolgimento in forma organizzata di attività di ingegneria.

Pertanto **alle società di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici non si applicano le norme della legge 183/2011** (che comprendono anche limiti al possesso del capitale sociale) **e il regolamento sulle società tra professionisti** previsto dall'articolo 10, comma 10 della legge 183 (d.m. 8.2.2013, n. 34).

3. *Gli obblighi introdotti dall'articolo 46 per le società di ingegneria*

Come accennato, l'articolo 90 d.lgs. 163/2006 (e prima ancora l'articolo 17 della legge Merloni, sin dal 1994), per salvaguardare il principio civilistico della personalità della prestazione professionale, nonché per garantire una corretta e trasparente simmetria informativa nei confronti del committente, ha previsto **l'obbligo per le società di ingegneria di indicare in sede di offerta il nominativo del professionista responsabile** del progetto.

Ad avviso dell'OICE tale disposizione è già applicabile - come tutte le altre dettate per le società di ingegneria - anche al settore privato, quanto meno dal 1998.

Per evitare, però, possibili incertezze, correttamente alla Camera è stato previsto espressamente tale **obbligo per quel che attiene ai rapporti delle società di ingegneria con committenti privati**.

Altrettanto correttamente, nel testo della norma approvata alla Camera, è stato reso esplicito **l'obbligo di stipula da parte della società di ingegneria di una apposita polizza assicurativa** a copertura dei rischi professionali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Con l'introduzione di questi obblighi è stata quindi **tutelata la committenza** sia dal punto di vista dell'individuazione personale delle responsabilità civili professionali (cui si aggiungono quelle del direttore tecnico che le società di ingegneria sono tenute a nominare), sia dal punto di vista della opportuna copertura dei danni che possono derivare dal compimento delle attività dedotte in contratto.

Il tutto contribuisce a rendere il più possibile equilibrato e gestibile il rapporto contrattuale.

Si trattava infine di allargare anche al mondo delle società di ingegneria operanti nel settore privato elementi di trasparenza che da venti e più sono in vigore per le società che partecipano a procedure di affidamento di incarichi pubblici.

Il legislatore ha quindi deciso di **affidare all'A.N.A.C.**, già incaricata dal legislatore di tenere il Casellario delle società di ingegneria predisposto in attuazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 254 del Dpr 207/2010, di curare la **pubblicazione dell'elenco delle società di ingegneria** nel proprio sito *internet*, così parificando la disciplina applicabile alle società di ingegneria che operano nel settore pubblico, con quella delle società che operano nel settore privato.

Per quel che riguarda l'attività professionale materialmente svolta dalle società di ingegneria, permarrà il controllo deontologico dell'ordine competente sul singolo professionista individuato in offerta o in contratto quale firmatario dell'attività professionale, quando prevista nel contratto.

Infatti, per attività per le quali è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, le relative **responsabilità, nel codice civile e penale, sono personali e non possono - per presunte ragioni deontologiche - ricadere sulle società**.



Ogni forma di controllo deontologico svolto dall'ordine professionale non può che essere esercitata nei confronti dei singoli (direttori tecnici, soci, dipendenti) che svolgono l'atto professionale all'interno della società di ingegneria, i quali a loro volta sono già regolarmente iscritti all'albo e pagano i relativi contributi a Inarcassa; a tale controllo risulta del tutto estranea la persona giuridica (che risponde ad altro titolo e su altri fronti per profili, penali e amministrativi e civili); ciò anche perché, come disse la citata giurisprudenza della cassazione, l'attività professionale si "spersonalizza" in un opus complesso e multidisciplinare, frutto dell'organizzazione di imprese che non risulta equiparabile alla attività del singolo progettista.

Inoltre va considerato che **nel resto d'Europa non esistono per le società di ingegneria (come già detto non equiparabili alle stp) obblighi di iscrizione all'albo professionale** (quando previsto). Anche nel resto d'Europa infatti la società di ingegneria costituisce elemento diverso e alternativo rispetto alle altre modalità organizzative in cui si possono svolgere attività professionali (allegato 2).

Per tali ragioni l'OICE ribadisce la necessità di approvare la norma di cui all'articolo 46 del disegno di legge nella sua attuale versione.

ALLEGATO 1

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI OPERE PROGETTATE PER COMMITTENZA PRIVATA DA ALCUNE SOCIETA' DI INGEGNERIA ASSOCIATE OICE (fonte: siti web delle società)

ANNO	COMMITTENTE PRIVATO	OPERA	IMPORTO LAVORI	AGGIUDICATARIO
1998	Immobilisud S.r.l.	Servizi di progettazione per Edificio Telesoft a Napoli	N.D.	Alpina Spa
2002	Esselunga S.p.a.	Servizi di progettazione per Centro commerciale Esselunga in via Pitteri, Milano	N.D.	Alpina Spa
2002	Altan Prefabbricati S.p.a. S.Quirino (PN)	Servizi di progettazione per Costruzione di un bacino d'attracco per natanti nella zona industriale "Aussa - Coma" di S.Giorgio di Nogaro (UD) nel centro servizi Marina S. Andrea	N.D.	ENG TEAM & PARTNERS S.p.A.
2003	Midolini F.lli S.p.a. Udine	Uffici per attività direzionali e di servizio nella zona industriale "Aussa - Coma" di S.Giorgio di Nogaro (UD)	N.D.	ENG TEAM & PARTNERS S.p.A.
2003	SBS Leasing S.p.a., Brescia	Servizi di progettazione per Costruzione di un edificio industriale e di un deposito di gas tecnici a Forcate nel comune di Fontanafredda (PN)	N.D.	ENG TEAM & PARTNERS S.p.A.
2006	BMG Serravalle S.r.l.	Servizi di progettazione per Serravallescivia outlet	N.D.	HYDEA S.p.A.
2006	Marchesi Antinori S.r.l.	Servizi di progettazione per Cantina Antinori Santa Cristina	N.D.	HYDEA S.p.A.
2006	Panorama	Servizi di progettazione per: centro Commerciale Panorama in Loc. Ariccia - Roma	N.D.	Intertecno S.p.a.
2007	IN. ROM. Immobiliare S.r.l.	Servizi di progettazione per complesso di uffici in Roma	N.D.	AMA Group
2007	Sorgea s.r.l. - Società Multiservizi Ambientali	Servizi di progettazione per la realizzazione di reti fognarie e colletamenti - Crevalcore, Bologna	N.D.	Ingegneri Riuniti S.p.A.

2008	C.G.S. S.r.l. Fontanafredda (PN)	P.R.P.C. di iniziativa privata "Le Rogge" - zona C1 zona residenziale estensiva di espansione a Fontanafredda (PN)	N.D.	ENG TEAM & PARTNERS S.p.A.
2008	Immobiliare SASSI S.r.l.	Servizi di progettazione per la realizzazione di un Outlet Factory Store in comune di Noventa di Piave	39.821.625,00	Proteco Engineering s.r.l.
2009	Mezzaroma Costruzioni	Servizi di progettazione per Complesso residenziale in Roma	N.D.	AMA Group
2009	Bagnoli Futura S.p.A.	Servizi di progettazione per la realizzazione del parco urbano nell'ambito degli interventi previsti nel piano urbanistico attuativo di Coroglio - ex sito industriale d Bagnoli	129.000.000,00	3TI Progetti Italia
2009	Immobiliare Stampa S.p.A.	Servizi di progettazione per Valorizzazione e ristrutturazione della centrale elettrica di ENEL	N.D.	ITALCONSULT S.p.A.
2009	Fiat Partecipazioni S.p.A.	Servizi di progettazione per Compensorio Mirafiori - Torino, CNH Headquarters - Officine Abarth	22.902.228,00	IDEST srl
2010	Vodafone Omnitel NV	Servizi di progettazione per quartier generale della Vodafone Omnitel NV	6.514.073,00	DBA Progetti spa
2011	Manifatture Milano S.p.a.	Servizi di progettazione per Edifici residenziali nell'area ex manifattura tabacchi a Milano	N.D.	Alpina Spa
2011	STMicroelectronics	Servizi di progettazione per di Impianto di trigenerazione	N.D.	AMA Group
2011	Ladurner Group S.p.A.	Servizi di progettazione per impianto di digestione anaerobica in loc. Albairate	N.D.	Ingegneri Riuniti S.p.A.
2011	Starwood Hotels And Resorts Worldwide	Servizi di progettazione per la ristrutturazione dell'Hotel st. Regis Grand a Firenze	N.D.	Intertecno S.p.A.
2011	Juventus F.C.	Servizi di progettazione per realizzazione Nuovo Juventus Stadium	100.000.000,00	AI STUDIO
2012	Florim Ceramiche S.p.A.	Servizi di progettazione per sala mostra, nuovo magazzino automatizzato, nuova area di stoccaggio per il prodotto finito in loc. Fiorano Modenese	N.D.	Ingegneri Riuniti S.p.A.

2012	Loro Piana S.p.A.	Servizi di progettazione per lo stabilimento divisione Luxury Goods in loc. Romagnano Sesia - Novara	N.D.	Intertecno S.p.A.
2012	Trentino Sviluppo S.p.A.	Progettazione esecutiva Nuovo polo della Ivlleccatronica - Polo tecnologico di Rovereto	20.935.000,00	VIA Ingegneria s.r.l.
2012	Consorzio Ciro Menotti	Servizi di progettazione lavori di riqualificazione urbana del Lungomare Poetto	10.422.116	TECNOLAV ENGINEERING s.r.l.
2013	CNA, Roma	Servizi di progettazione per Nuova sede Cna a Roma	N.D.	Open Project
2013	Bottega Veneta s.r.l.	Servizi di progettazione per Atelier Bottega Veneta, Montebello Vicentino	N.D.	F&M Ingegneria S.p.A.
2013	Banca Patrimoni Sella	Servizi di progettazione per l'intervento di ristrutturazione di Palazzo Bricherasio a Torino	N.D.	Intertecno S.p.A.
2013	RReef Investment	Servizi di progettazione per la realizzazione del complesso di Uffici in Via Bianchini a Roma	N.D.	ONE WORKS S.p.A.
2013	Manifattura Domani Srl	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per ristrutturazione edificio Ex Manifattura Tabacchi "Le Zigherane" a Rovereto	19.001.181,00	VIA Ingegneria s.r.l.
2013	IPB S.p.A	Servizi di progettazione per Primo impianto per bioetanolo in loc. Crescentino - Vercelli	200.000.000,00	AI STUDIO
2010 - in corso	Est Capital SRG S.p.A., Fondo Real Venice II	Servizi di progettazione per Ex Ospedale al mare (hotel - uffici - spazi commerciali)	174.000.000,00	F&M Ingegneria S.p.A.
2010 - in corso	Fondazione cassa di risparmio di Modena	Servizi di progettazione per il progetto di riqualificazione ex Ospedale Sant'Agostino	N.D.	Ingegneri Riuniti S.p.A.
2010 - in corso	Jesolo 3000 s.r.l.	Servizi di progettazione per la realizzazione del parco commerciale e direzionale Jesolo Magica	42.000.000,00	Proteco Engineering s.r.l.
2012 - in corso	Terna S.p.a.	Progetto Storage - Progettazione di sottostazioni e linee aeree e attività correlate	230.800.000,00	DBA Progetti spa

2012 - in corso	Gruppo Franza	Servizi di progettazione per Santa Cecilia Tower (residenze uffici e spazi commerciali)	4.500.000,00	F&M Ingegneria S.p.A.
2012 - in corso	Degremont SpA	Progetto per la realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi sito in Provincia di Pavia	N.D.	TEI S.r.l.
2013 - in corso	Ferrari S.p.A	Servizi di progettazione per edificio GeS di Maranello	50.000.000,00	AI STUDIO

Report
La disciplina e l'operatività delle società di ingegneria in Europa

1. Sommario e conclusioni ¹

Oggi l'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e di architettura aderente a Confindustria, rappresenta circa 450 società affiliate che insieme generano 1,4 miliardi di fatturato, contro i 76 miliardi prodotti dalle top cento internazionali e i 40 miliardi delle prime cento europee.

La disparità di competitività appare evidente ed è data da **una serie di fattori tra cui le dimensioni delle organizzazioni italiane.**

Le prime sei società di ingegneria europee, ad esempio, hanno più di 10.000 addetti mentre le prime sei società italiane ne risultano avere al massimo 500. Ne consegue che **nessuna società italiana si colloca nelle prime 100 posizioni delle specifiche classifiche internazionali.**

In questo quadro generale, occorre quindi indagare - partendo dall'analisi delle regole vigenti in alcuni paesi europei - quali siano le ragioni di questa profonda distanza fra il modello di impresa rappresentato dalle società di ingegneria italiane e quello che fa capo alle omologhe società straniere.

Tale analisi, ad avviso dell'OICE, dovrebbe portare tutti a riflettere - soggetti istituzionali e operatori privati - su quello che dovrebbe essere il *target* fondamentale da raggiungere: porre l'Italia il più possibile alla pari dei *competitors* internazionali, evitando illogiche e immotivate derive protezionistiche.

C'è infatti da **scongiurare interventi che farebbero tornare indietro di più di trent'anni un settore come quello dell'ingegneria** che, nelle sue diverse modalità operative (*engineering and contractors* e *consulting and engineering*) e in molti settori di intervento (dalle costruzioni, all'ambiente, all'energia, ai trasporti, ecc.), si è organizzato in forma imprenditoriale - abbandonando il modello del singolo professionista o del piccolo studio - e si è poi sviluppato in forme sempre più avanzate venendo incontro ad una domanda, pubblica e privata, articolata e complessa.

Come si vedrà più avanti nelle schede che riassumono le risposte fornite dalle diverse Associazioni europee (Allegato), appare del tutto **improprio confrontare il modello organizzativo delle società di ingegneria con quello delle società tra professionisti** (soltanto in Francia e Belgio, ma per l'architettura, si può ipotizzare qualche sovrapposizione).

¹ Il presente documento è stato curato dall'Ufficio Legislativo OICE ed in particolare dall'Avv. M.C. Marchegiani con la collaborazione di EFCA



Dall'analisi delle altre realtà europee emerge infatti come il concetto di "ingegneria" (o di *engineering*) nella maggiore parte dei paesi europei vada ben oltre l'ambito della pura e semplice attività professionale protetta, per la quale è doverosamente richiesta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo.

Di ciò - peraltro - sia la giurisprudenza della Cassazione (nel 1986), sia il legislatore italiano (nel 1994) si erano ampiamente resi conto definendo le società di ingegneria come organizzazioni non ricadenti nel divieto di svolgimento in forma societaria di attività professionali (di cui all'abrogata legge 1815/39) in quanto l'attività professionale veniva a "spersonalizzarsi" nell'ambito di una prestazione più ampia e complessa che dava origine ad una obbligazione di risultato (tipica dell'impresa) e non di mezzi (tipica del professionista).

Ciò avvenne, guarda caso, a valle di un Trattato europeo e di una direttiva servizi del 1992 che, da un lato avevano definito le "attività delle libere professioni" come "servizi" e, dall'altro, avevano stabilito che i servizi di ingegneria anche integrata (insieme a quelli di architettura, di urbanistica, di consulenza tecnica, ecc.) dovevano essere soggetti alle stesse regole di concorrenza e del mercato in vigore da venti anni in tutti gli altri settori, dalle costruzioni, alle forniture, ecc..

Venendo invece a quanto emerge dall'indagine condotta, si può affermare che **generalmente le società di ingegneria europee sono libere di costituirsi secondo le forme societarie previste dai propri ordinamenti civilistici senza particolari vincoli o limitazioni**. Esiste qualche limite non per l'ingegneria, bensì per l'architettura, in Francia e in Belgio (limite del 49% del capitale in mano a non professionisti), così come in Austria e in Grecia. Tale differenza di trattamento ha - con tutta probabilità - una sua matrice "comunitaria" e la prova si ha nella normativa che regola il riconoscimento dei titoli (a partire dalle direttive (CEE) n. 384/85, n. 614/85 e n. 17/86) che ha avuto riguardo ai diplomi, alle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.

Per il resto, dalla ricerca OICE svolta con la fattiva collaborazione di EFCA - la Federazione europea delle associazioni delle società di ingegneria - e delle associazioni ad essa aderente, appare evidente come vi sia la massima libertà di forma costitutiva, l'assenza di vincoli rispetto alle attività esercitabili, che vanno sotto la denominazione europea di servizi di ingegneria e architettura anche integrata, con prestazioni che possono essere in parte anche soggette a privativa (nei paesi dove esiste l'albo professionale degli ingegneri), ma non per questo tali da attrarre l'attività complessivamente imprenditoriale nell'ambito civilistico della professione e del contratto d'opera professionale.

In estrema sintesi, nel resto d'Europa, l'attività di *engineering* - materialmente da svolgere attraverso persone fisiche munite del titolo di ingegnere e iscritte all'albo (quando previsto) - origina da organizzazioni imprenditoriali di varia dimensione, costituite secondo le normali forme giuridiche previste dai propri ordinamenti, che

non sono soggette ad alcun obbligo di iscrizione ad albi professionali (con la sola eccezione dell’Austria).

In sostanza: alla libertà di forma costitutiva, corrisponde il principio della personalità della prestazione, vengono previsti alcuni adempimenti (ad esempio in Irlanda c’è l’obbligo di nominare almeno due direttori tecnici) e non ci sono limitazioni particolari (a parte Austria e Grecia dove nel settore pubblico la società di ingegneria non può occuparsi della fase esecutiva dell’opera); laddove il titolo di ingegnere è protetto, è il singolo professionista ad essere iscritto all’albo e soggetto alle conseguenti regole, anche deontologiche.

2. Il confronto con le realtà di alcuni stati europei

Nel rinviare all’allegato per l’indagine condotta - con la collaborazione delle associazioni aderenti a Efca e dell’Ufficio legislativo OICE - relativamente a 14 paesi (sulla forma giuridica delle società di ingegneria, eventuali obblighi di iscrizione ad albi/registri, sul titolo di ingegnere e sull’esistenza di albi professionali), si ritiene opportuno un *focus* sull’operatività delle società di ingegneria in Francia e Belgio, Germania e Regno Unito.

Francia e Belgio

In **Francia** le società di ingegneria (operanti nel settore delle costruzioni, dell’ingegneria industriale e della tecnologia, cioè nella ricerca e sviluppo), stando ai dati 2010 di SYNTEC-Ingénierie, l’Associazione francese che le riunisce, erano circa 18.000 di cui il 20% con meno di 10 addetti, circa il 40% con addetti compresi fra 10 e 100 e poco più del 40% con oltre 100 addetti.

Come accaduto in Italia, le società di ingegneria in Francia si sono sviluppate innanzitutto nel settore delle costruzioni con l’apparizione della carpenteria metallica e del cemento armato applicati alle grandi opere infrastrutturali che esigevano studi di fattibilità e calcoli di particolare rilevanza, forniti da studi e società specializzate che si sono mano a mano sviluppati accanto alle imprese di costruzioni e in forma sempre più indipendente.

Nello stesso modo la progressiva complessità dei processi industriali in settori come il petrolio, il gas, la chimica, l’energia, l’aeronautica, ha creato lo sviluppo di una offerta di servizi di ingegneria di elevatissimo livello che è arrivata a coprire dalla progettazione fino alla consegna “chiavi in mano” di impianti complessi, spesso senza alcuna necessità di esecuzione diretta nei lavori ma con funzioni di “regia”, cioè di *project and construction management*.

Infine le stesse imprese industriali progressivamente (dal 1960 in poi in particolare ma soprattutto dopo la metà degli anni ’70) hanno scorporato i loro uffici tecnici incaricati di ideare, sviluppare e industrializzare prodotti che negli anni sono divenuti sempre più complessi.



Nell'arco di trent'anni (dal 1980) queste società sono quindi passate da una configurazione di società di assistenza tecnica alle imprese, a gruppi industriali di una certa dimensione in grado di portare a termini progetti industriali di elevata articolazione assumendosi una responsabilità globale, dall'ideazione, allo sviluppo fino alla realizzazione, per conto del committente.

Dal punto di vista giuridico, in Francia e in Belgio le società di ingegneria (di *consulting engineering* o cosiddette *engineering and consultancy companies*) che svolgono attività di progettazione, di project management e altri servizi di ingegneria anche integrata, si costituiscono secondo le usuali forme civilistiche e non hanno alcun obbligo di iscrizione ad albi professionali.

In Francia la normativa sulle *sociétés d'exercices liberales* - SEL (risalente al 1990, legge 90-1258 successiva alla disciplina della société civile professionnelle del 1966, che prevede alcuni limiti al possesso delle quote da parte di non professionisti, meno della metà) non si applica al settore dell'ingegneria e viene utilizzata soprattutto in quello dell'architettura, dal momento che in Francia è protetto il titolo di architetto e non quello di ingegnere.

Si tratta però di società che svolgono esclusivamente attività concernenti la professione di architetto e non quelle di ingegneria (non protette), per cui si può dedurre che la società di ingegneria non svolge quella che in Francia viene definita una "*profession liberale*", bensì attività di servizi molto ampie comprendenti anche la progettazione, ma non solo.

La situazione è più restrittiva in **Belgio** dove esiste un vero e proprio monopolio dei servizi di architettura che possono essere svolti o da persone fisiche, o da società di architettura la cui proprietà deve essere in capo ad architetti (o ad altre società di architettura) per almeno il 50%. Se poi le società di architettura assumono anche ingegneri possono fornire servizi di architettura e di ingegneria. Non vale però il contrario: le numerose società di ingegneria belghe, anche se assumono architetti, non possono infatti svolgere servizi di architettura, ma soltanto servizi di ingegneria e tutto ciò sta creando non pochi problemi.

Germania

In Germania le società di ingegneria si costituiscono secondo le usuali forme delle società di persone o di capitali e non sono iscritte ad alcun albo professionale.

La società di ingegneria (di capitali) non è tenuta ad avere un rappresentante legale nella persona di un ingegnere, ma deve svolgere l'attività professionale attraverso un ingegnere che non è tenuto ad essere iscritto ad alcun albo professionale, né a superare un esame post lauream.

La maggior parte dei professionisti tedeschi ha un titolo rilasciato dalle Fachhochschule (in pratica una laurea triennale) e non hanno limitazioni di competenze progettuali.

Come in Francia, le società di ingegneria tedesche operano in settori molto ampi e non riconducibili alla sola attività professionale.



Con la legge 177/1995 è stata introdotta anche la possibilità di costituire società fra liberi professionisti nella forma di società semplice con capacità giuridica (Partnerschaftsgesellschaft) iscritte ad un apposito registro presso la Prefettura.

In base ai dati della VBI (Verband Beratender Ingenieure) sono 1083 le società di capitali di ingegneria, 610 le imprese individuali e, fra le 306 società di persone iscritte all'Associazione tedesca, soltanto 100 si sono costituite nella forma delle società tra professionisti di cui alla citata legge.

Da uno studio realizzato l'anno scorso dal VBI e dalla IFP (Istituto per la libera professione) risulta che le società tra professionisti sono, in termini assoluti, il 5,3% del totale delle società che operano nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura.

Regno Unito

Le società di ingegneria si costituiscono nelle usuali forme societarie previste nel Regno Unito per ogni attività economica e non esistono norme specifiche sul possesso delle quote del capitale della società, sulla forma societaria e sulle qualifiche professionali degli amministratori. Soltanto l'associazione di categoria (ACE) prevede alcuni requisiti professionali per gli azionisti e per gli amministratori delle società.

Il titolo di ingegnere non è protetto per legge (obbligo di esame di stato e iscrizione all'albo) e non esiste alcuna forma di controllo sull'accesso alla professione. Esistono tre figure di ingegneri, come risultanti dalla riforma universitaria del 2000 (*Chartered engineer*, libero professionista che svolge attività di tipo tecnico e gestionale; *Incorporated Engineer*, ingegnere dipendente; *Engineering Technician*, il livello più basso) che possono iscriversi ad un registro nazionale, ma non è obbligatorio.

Non è previsto l'obbligo di firma del singolo professionista, su un progetto predisposto dalla società di ingegneria: è quest'ultima che sigla il progetto (come avviene anche in Francia, Danimarca, Norvegia e Svizzera).

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 1: Esiste una legge con norme specifiche sul capitale azionario, sulla forma societaria e sulle qualifiche professionali degli amministratori delle società di ingegneria?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	No	Esiste una legge solo per le società di architettura che prevede alcune limitazioni relative al possesso delle quote societarie
GERMANIA	No	Esiste la legge 25.7.1995 che disciplina le società tra professionisti ma non si applica alle società di ingegneria
INGHILTERRA	No	L'associazione di categoria prevede requisiti professionali per gli azionisti e gli amministratori della società
OLANDA	No	
BELGIO	No	Per le società tra professionisti è previsto il limite del 50% di soci non professionisti
LUSSEMBURGO	No	Tuttavia, per gli amministratori è richiesta la qualifica professionale
DANIMARCA	No	
IRLANDA	No	Sono richiesti due direttori tecnici
SPAGNA	No	
PORTOGALLO	No	
GRECIA	Si	Una legge specifica stabilisce regole piuttosto severe: esclusività dell'ingegneria, registrazione in un Albo, qualifica professionale per gli azionisti, ecc.
NORVEGIA	No	
SVEZIA	No	
AUSTRIA	Parzialmente	(vedi domanda n. 2)
SVIZZERA	No	

ITALIA	No	Esiste il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06) e il Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) con obblighi di comunicazione all'ANAC di gestione del Casellario delle società di ingegneria, nel quale sono contenuti i dati delle circa 4.500 società. Le società devono avere un direttore tecnico con almeno dieci anni di esperienza, stipulare la polizza di responsabilità per errori/omissioni di progetto, essere iscritte a Inarcassa e pagare il 4% di contributo integrativo.
--------	----	---

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 2: Se non esiste, le società di ingegneria si possono costituire nelle forme previste dalla legge per qualsiasi tipo di società?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	Si	
GERMANIA	Si	
INGHILTERRA	Si	
OLANDA	Si	
BELGIO	Si	
LUSSEMBURGO	Si	
DANIMARCA	Si	
IRLANDA	Si	
SPAGNA	Si	
PORTOGALLO	Si	
GRECIA	No	
NORVEGIA	Si	
SVEZIA	Si	
AUSTRIA	Si	Soltanto però gli iscritti al Fachverband Technische Buros-Ingen. Per quanto riguarda gli iscritti alla Kammer of Arch. Und Ing. Consulenten esistono regole più severe (sulla proprietà del capitale, organizzazione delle società, ecc.)
SVIZZERA	Si	
ITALIA	Si	

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 3: Il titolo di ingegnere è protetto dalla legge? E', cioè, necessario superare un apposito esame di Stato per iscriversi ad un albo professionale?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	No	
GERMANIA	No	Non sono previsti esami post-laurea e iscrizione all'Albo ma i progetti devono essere firmati da un ingegnere
INGHILTERRA	No	Il sistema non è basato sul riconoscimento di titoli di studio formali, ma su tre titoli professionali conseguenti a tre diversi corsi professionalizzanti e sulla effettiva esperienza
OLANDA	Si	
BELGIO	Si (civil engineer)	-Non c'è però esame post-laurea nè Albo -Solo gli architetti possono firmare i progetti edili
LUSSEMBURGO	Si	E' necessario l'esame post-laurea ma non l'iscrizione ad un albo
DANIMARCA	No	
IRLANDA	Si, in pratica	Il titolo non è protetto per legge ma sono necessari l'esame post-laurea e una registrazione all'Istituto degli ingegneri d'Irlanda
SPAGNA	Si	Non c'è esame post-laurea ma è necessaria l'iscrizione all'albo per esercitare. Gli ingegneri non residenti devono iscriversi all'Albo spagnolo per esercitare in Spagna
PORTOGALLO	Si	
GRECIA	Si	Sono necessari l'esame post-laurea e l'iscrizione all'albo. Per lavorare con la Pubblica Amministrazione vi sono regole più severe
NORVEGIA	No	
SVEZIA	No	
SVIZZERA	No	
ITALIA	Si	

Risposte al questionario OICE

Domanda n. 4: Esiste un organismo come l'Ordine Professionale degli Ingegneri, che tiene l'Albo degli Ingegneri abilitati alla professione?

Paese	Risposte	Note
FRANCIA	No	
GERMANIA	No	
INGHILTERRA	Solo formalmente	Esiste un Registro nazionale tenuto dall'Engineering Council, che riunisce 38 Professional Institutions) cui si iscrivono Chartered Engineer e altre figure di ingegnere. L'iscrizione al Registro è consigliata ma l'appartenervi non è un prerequisito per esercitare.
OLANDA	Si	
BELGIO	No	Esiste l'organismo per la registrazione degli ingegneri ma l'appartenervi non è un prerequisito per esercitare
LUSSEMBURGO	Si	
DANIMARCA	No	
IRLANDA	Si	
SPAGNA	Si	
PORTOGALLO	Si	
GRECIA	Si	Esiste l'albo per gli ingegneri e quello per le società
NORVEGIA	No	
SVEZIA	No	
AUSTRIA	Si	
SVIZZERA	No	
ITALIA	Si	